Notaio CLAUDIA CONSOLANDI
20123 MILANO - VIA SANTA MARTA, 19 - TEL. 02.86.45.35.93 - FAX 02.72.00.27.48 - E-mail: santamarta@studionotai.it

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

N. 35.382/3.764 di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2012 (duemiladodici) addì 16 sedici marzo.

In Milano nella casa in via Santa Marta n. 19.

Avanti a me dott. Claudia Consolandi, Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i sigg.:

Quadri Jacopo, nato a Milano il 17 novembre 1964, domiciliato a Sorano (GR) fraz. Sovana, casa Volpi n. 60, codice fiscale QDR JCP 64S17 F205O;

Quadri Lorenzo nato a Milano il 24 dicembre 1965 e domiciliato a Milano, Via Bertini n. 18, codice fiscale QDR LNZ 65T24 F205L.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo i quali dichiarano e convengono quanto segue:

1) E' costituita un'associazione denominata

"Associazione Ubu per Franco Quadri".

2) L'associazione ha sede in Milano. L'indirizzo è in Via Ramazzini n. 8.

3) L'associazione non ha scopo di lucro e si propone:

- di preservare i lasciti culturali di Franco Quadri nella forma da lui realizzata nel corso di tutta la sua molteplice attività, anche editoriale.
- di promuovere la diffusione di attività culturali di rilevanza sociale volte alla conoscenza e allo sviluppo delle arti rappresentative con particolare attenzione all'arte teatrale contemporanea.

REGISTRATO
ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILANO 3
IL 03-04-2012
N. 7045
Serie 1T
IMPOSTE ASSOLTE PER
€ 324,00

L'Associazione si propone, più in dettaglio, di perseguire le seguenti finalità:

a) stimolare la salvaguardia, la valorizzazione e la corretta utilizzazione dell'archivio di Franco Quadri sia nella forma da lui costruita a livello personale che in quella realizzata nel corso dell'attività della Casa Editrice da lui fondata, in collaborazione con eventuali altre Associazioni, Fondazioni o Enti che potranno prendere in custodia il materiale costituente l'archivio sopra citato;

b) conservare, diffondere la memoria di Franco Quadri studiando e valorizzando, anche in termini storici, il patrimonio culturale da lui lasciato e le linee di lavoro la lui tracciate;

c) proseguire e dare continuità alle linee guida dell'attività di Franco Quadri nei campi dello spettacolo, della cultura, dell'editoria, della critica, della scrittura, della traduzione, della promozione artistica, della formazione e dell'internazionalità;

d) mantenere una rete di relazioni tra le persone che hanno collaborato con Franco Quadri o ne hanno condiviso il progetto culturale, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni;

e) cooperare con altre associazioni, istituzioni ed organizzazioni culturali, nazionali, internazionali, pubbliche o private aventi finalità analoghe o che perseguono obiettivi coincidenti;

f) sostenere il nuovo teatro e la cultura dello spettacolo;

g) favorire lo studio e la diffusione della Patafisica;

e come meglio specificato nello statuto allegato.

4) La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

5) L'associazione è disciplinata da questo atto costitutivo e dallo statuto che, letto e firmato dalle parti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale.

6) Ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale viene fissato per ora in 6 (sei) il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e vengono nominati a tale carica, per tre anni e comunque sino all'approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2014, i sigg. Quadri Jacopo, Quadri Lorenzo, Molinari Renata Margherita, nata a Bagnacavallo (Ravenna) il 4 marzo 1949, domiciliata a Bagnacavallo, Via Superiore n. 90, Ponte di Pino Oliviero Gaetano, nato a Torino il 18 maggio 1957, domiciliato a Milano, Corso Sempione n. 33, Ventrucci Cristina, nata a Cesena il 9 agosto 1965, domiciliata a Ravenna, Via Magazzini Posteriori n. 34, Mello Leonardo, nato a Venezia il 29 marzo 1971, domiciliato a Venezia, Via Castello n. 363.

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale viene nominato Presidente del Consiglio Direttivo e quindi dell'associazione il sig. Quadri Jacopo, con rappresentanza legale dell'associazione e con tutti i poteri di cui all'allegato statuto.

7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e il primo il 31 dicembre 2012.

8) Le spese, tasse e imposte del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della costituita associazione.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura unitamente all'allegato alle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 16.30 sedi-

ci e trenta.

Consta il presente atto di un foglio scritto su tre pagine e mezza circa in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte di mia mano.

F.to Jacopo Quadri

Lorenzo Quadri

Dr. Claudia Consolandi

Allegato A del n. 35382/3764 di rep.

STATUTO

-

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Art. 1

E' costituita un'Associazione denominata

"Associazione Ubu per Franco Quadri".

Trattasi di una libera Associazione apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2

L'associazione ha sede in Milano.

Art. 3

Il regolamento, deliberato dal Consiglio Direttivo, può disciplinare, nel rispetto del presente Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività dell'associazione non previsti dal presente statuto.

Art. 4

1.) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'Associazione.

2.) Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Art. 5

L'associazione non ha scopo di lucro e si propone:

- di preservare i lasciti culturali di Franco Quadri nella forma da lui realizzata nel corso di tutta la sua molteplice attività, anche editoriale.

- di promuovere la diffusione di attività culturali di rilevanza sociale volte alla conoscenza e allo sviluppo delle arti rappresentative con particolare attenzione all'arte teatrale contemporanea.

L'Associazione si propone, più in dettaglio, di perseguire le seguenti finalità:

a) stimolare la salvaguardia, la valorizzazione e la corretta utilizzazione dell'archivio di Franco Quadri sia nella forma da lui costruita a livello personale che in quella realizzata nel corso dell'attività della Casa Editrice da lui fondata, in collaborazione con eventuali altre Associazioni, Fondazioni o Enti che potranno prendere in custodia il materiale costituente l'archivio sopra citato;

b) conservare, diffondere la memoria di Franco Quadri studiando e valorizzando, anche in termini storici, il patrimonio culturale da lui lasciato e le linee di lavoro la lui tracciate;

c) proseguire e dare continuità alle linee guida dell'attività di Franco Quadri nei campi dello spettacolo, della cultura, dell'editoria, della critica, della scrittura, della traduzione, della promozione artistica, della formazione e dell'internazionalità;

d) mantenere una rete di relazioni tra le persone che hanno collaborato con Franco Quadri o ne hanno condiviso il progetto culturale, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni;

e) cooperare con altre associazioni, istituzioni ed organizzazioni culturali, nazionali, internazionali, pubbliche o private aventi finalità

analoghe o che perseguono obiettivi coincidenti;

f) sostenere il nuovo teatro e la cultura dello spettacolo;

g) favorire lo studio e la diffusione della Patafisica.

Art.6

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

1.) organizzazione di eventi, manifestazioni, premi ed iniziative culturali, destinati a sostenere ed incentivare la conoscenza, la continuità e la valorizzazione del progetto culturale di Franco Quadri nelle sue diverse sfaccettature ed implicazioni;

2.) svolgere una funzione culturale e progettuale legata alla presentazione, promozione e studio del teatro contemporaneo anche mediante la gestione di spazi espositivi, l'organizzazione di mostre, progetti artistici, conferenze, seminari, laboratori, incontri e scambi culturali;

3.) la realizzazione di pubblicazioni speciali che abbiano come scopo principale la diffusione degli studi e degli scritti di Franco Quadri o che siano comunque attinenti alla sua lunga attività di critico teatrale, editore e traduttore;

4.) promuovere e sostenere - anche economicamente, quando possibile - attività, iniziative e progetti coerenti con le finalità dell'associazione;

5.) aderire formalmente a iniziative il cui tema o le cui caratteristiche possano essere ritenute coerenti e affini a quelle che Franco Quadri

promosse, realizzò e sostenne durante la sua attività;

6.) eventuale pubblicazione di un bollettino, atti di convegni e di seminari che informino, testimonino, promuovano, divulghino temi, scritti, argomenti relativi o riferibili alla figura di Franco Quadri o al teatro contemporaneo;

7.) gestire e diffondere l'informazione sulla propria attività attraverso ogni altro mezzo idoneo.

L'associazione può compiere attività accessorie, strumentali o connesse a quelle sopra indicate nel campo dell'arte visiva, e comunque ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

ASSOCIATI

Art. 7

L'Associazione si intende costituita da quanti sono intervenuti nell'Atto Costitutivo che assumono la qualifica di soci Fondatori (Promotori) e da quanti persone fisiche, società o enti, che abbiano i requisiti prescritti, vi aderiranno in seguito secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Art. 8

1.) Gli associati si distinguono in Soci Fondatori (Promotori), Benemeriti e Ordinari.

I soci fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale la cui entità verrà determinata dal Consiglio Direttivo con propria delibera da assumere entro il mese di dicembre di

ogni anno a valere per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo può istituire altre categorie di soci.

2.) L'ammissione dei soci benemeriti e ordinari avviene su decisione del Consiglio Direttivo.

3.) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi verso l'associazione e sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua, anche diversa tra le differenti categorie di soci.

4.) L'associato non assume alcuna responsabilità oltre l'importo della rispettiva quota.

Art. 9

La qualifica di socio fondatore compete di diritto a chi è intervenuto all'atto costitutivo.

Art. 10

1.) Per diventare soci benemeriti ed ordinari occorre presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, nella quale occorre dichiarare le proprie generalità, di condividere le finalità che l'associazione si propone e di accettare le norme del presente Statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, e le norme dell'eventuale regolamento, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni che verranno emanate dagli organi sociali in base allo Statuto.

3.) L'ammissione dei soci dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri in carica.

L'ammissione, che non può essere per un periodo determinato, ha

effetto dalla data della deliberazione di accettazione della domanda.

Art. 11

Tutti gli Associati possono ed hanno diritto di:

1.) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

2.) Formulare proposte agli organi dirigenti, nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;

3.) L'esercizio di tali diritti è subordinato al pagamento della quota annuale.

Art. 12

Tutti gli associati hanno l'obbligo di:

1.) Rispettare le norme del presente Statuto, di eventuali regolamenti ed i deliberati degli organi associativi.

2.) Agire in modo da non danneggiare i beni mobili ed immobili, nonché l'immagine dell'associazione.

3.) Comportarsi verso gli altri Associati ed all'esterno dell'Associazione con spirito di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

4.) Pagare la quota associativa annuale come sopra detto all'art. 8.

Art. 13

1.) La qualità di Associato si perde per morte, interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati non colposi, nonché per morosità e indegnità. La morosità e l'indegnità vengono sancite dal Consiglio Direttivo.

2.) La qualità di Associato si perde altresì per:

a) recesso dell'associato, comunicato in forma scritta inviata all'associazione che avrà decorrenza col termine dell'esercizio sociale corrente, salvo diversa indicazione del recedente. In caso di mancanza di recesso il rapporto associativo si intende continuato per l'esercizio successivo;

b) esclusione che è deliberata dall'assemblea per gravi motivi ai sensi dell'art. 24 codice civile. L'associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria o al Collegio dei Probiviri entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata la deliberazione;

c) decadenza, quando il socio non paga la quota annuale entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio sociale.

3.) Nei casi di perdita della qualifica di associato non si ha diritto alla restituzione delle quote o contributi versati, ne alla quota del fondo comune dell'associazione.

4.) Le quote sono intrasferibili.

Art. 14

Gli Associati, finchè dura l'Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, a norma dell'art. 37 Codice Civile.

Art. 15

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di

prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ORGANI SOCIALI

Art. 16

Gli Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati;

2. il Consiglio Direttivo;

3. il Presidente;

4. i Vice Presidenti;

5. il Tesoriere;

6. il Comitato Scientifico;

7. il Collegio dei Probiviri.

Nessuna delle predette cariche è retribuita.

ASSEMBLEA

Art. 17

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è ordinaria o straordinaria; le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti gli associati.

Art. 18

1.) L'Assemblea degli Associati si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché quando ne sia fatta domanda scritta motivata da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento della quota, ovvero per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative o quando il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno. Quando

particolari esigenze lo richiedano l'assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

2.) La convocazione con l'ordine del giorno viene fatta dal Presidente, dai Vice Presidenti o dal Consiglio Direttivo a mezzo comunicazione scritta, e-mail, fax con un preavviso di almeno quindici (15) giorni sulla data fissata per l'Assemblea.

3.) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua associativa.

Art. 19

1.) Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima convocazione, la deliberazione assunta a maggioranza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere di modifica dello statuto, in seconda convocazione, devono essere approvate a maggioranza di voti presenti e con la presenza di almeno un terzo degli associati. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole della maggioranza degli associati.

2.) Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta: nessuno può rappresentare più di tre associati.

3.) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, da un vice presidente del Consiglio Direttivo su delega del Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente.

4.) Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario; se lo ritiene opportuno nomina due Scrutatori.

5.) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea degli associati.

6.) L'Assemblea delibera in sede ordinaria su:

a) rendiconto consuntivo economico finanziario e preventivo economico finanziario;

b) indirizzi e direttive generali dell'Associazione;

c) nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed eventuale loro revoca;

d) nomina del Collegio dei Probiviri quando ve ne sia la necessità;

e) ogni argomento che il Consiglio Direttivo e gli associati ritengano opportuno sottoporre al vaglio dell'Assemblea.

7.) L'Assemblea delibera in sede straordinaria su:

a) modifica dello Statuto;

b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio come previsto al successivo art. 30 comma 2.

Art. 20

1.) Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale da trascriversi su apposito libro, firmato dal presidente e dal Segretario e eventualmente dagli scrutatori (se designati).

2.) Ogni associato ha diritto di consultare i verbali dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21

1.) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti dall'Assemblea tra i soci, per il periodo che verrà fissato di volta in volta dall'assemblea all'atto della nomina e per la prima volta nell'atto costitutivo.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo sarà stabilito dall'assemblea e per la prima volta nell'atto costitutivo. Inoltre il Consiglio Direttivo ha facoltà di incrementare il numero dei componenti predetti di uno o due membri, sempre nel limite massimo suddetto di undici, i quali resteranno in carica sino alla prossima assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

2.) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce in media almeno 2 (due) volte l'anno, quando il suo Presidente lo ritiene opportuno e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni sono convocate nei seguenti modi:

a) riunione ordinaria: mediante avviso scritto (lettera, e.mail, fax) da far pervenire con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data stabilita;

b) riunione urgente: mediante avviso verbale (anche telefonicamente) con almeno 48 (quarantotto) ore d'anticipo.

3.) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza dei componenti: il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 10 punto 3 del presente statuto.

4.) Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

5) Un componente del Consiglio decade se fa più di tre assenze consecutive non giustificate.

Art. 22

1.) Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione.

2.) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi dell'associazione nessuno escluso ed eccettuato, nonché di delegare i suoi poteri al Presidente o a uno o più dei suoi membri. Nomina tra i suoi componenti il Coordinatore dei lavori del Comitato Scientifico, che lo convocherà e ne coordinerà i lavori, relazionando al Consiglio Direttivo e fungendo da tramite tra i due organismi.

3.) In caso di parità di voti quello del Presidente vale doppio.

4.) Il Consiglio in particolare:

a) stabilisce le modalità per il perseguimento dei compiti statutari e sovrintende all'esecuzione degli stessi;

b) adotta i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

c) stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d) decide sugli investimenti patrimoniali;

e) delibera l'utilizzazione dei proventi derivanti dalle risorse economiche dell'Associazione;

f) stabilisce l'importo delle quote associative;

g) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, fatta eccezione per quanto sopra previsto all'art. 13 comma 2 lettera b;

h) prepara il rendiconto consuntivo economico finanziario e il preventivo e la relazione sull'andamento dell'associazione e sul rendiconto da sottoporre all'Assemblea degli Associati;

i) provvede a redigere ed approvare eventuali regolamenti e le norme per il funzionamento dell'Associazione;

l) tiene un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo e un libro soci, debitamente numerati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri;

m) potrà nominare, oltre al già citato Comitato Scientifico di cui all'art. 25, Comitati per determinati scopi composti da soci fondatori e benemeriti anche estranei al Consiglio.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso se lo riterrà opportuno provvederà a sostituirli provvisoriamente.

I membri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo,

quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

IL PRESIDENTE

Art. 23

1.) Il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso e per la prima volta nell'atto costitutivo. La carica di Presidente e di Vice Presidente ha la durata di tre anni e può essere rinnovata.

2.) Il Presidente ha la rappresentanza legale e rappresenta l'associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio con tutti i poteri necessari e con la facoltà quindi di aprire conti correnti bancari e postali ed effettuare versamenti, prelevamenti e qualsiasi operazione.

3.) Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione.

4.) Il Presidente può delegare o affidare incarichi temporanei a chi ritiene opportuno con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

5.) I Vice Presidenti assolvono le funzioni del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di impedimento, dimissioni o delega dello stesso Presidente.

IL TESORIERE

Art. 24

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione contabile dell'Associazione ed effettua le operazioni di cassa mantenendo un libro relativo, partecipa alla redazione della proposta

del rendiconto consuntivo economico finanziario e del preventivo economico finanziario e può essere delegato dal Presidente ad operare nei rapporti con le banche. Esso riferisce del suo operato al Presidente e periodicamente al Consiglio Direttivo.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 25

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive in merito ai programmi elaborati dal Consiglio Direttivo.

Ha il compito di elaborare proposte di attività e iniziative, coerenti con gli scopi dell'Associazione di cui all'art. 5 del presente Statuto, da sottoporre al Consiglio Direttivo, che ne potrà stabilire la realizzazione in rapporto alle valutazioni di ordine economico, organizzativo e di programmazione che svolgerà in piena autonomia.

I lavori del Comitato Scientifico (che si riunisce di norma una volta l'anno, in una città e presso una sede che faciliti la partecipazione dei suoi componenti) sono coordinati da un componente del Consiglio Direttivo, nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico produce alla fine dei propri lavori un documento, che sarà approvato dal Comitato stesso e trasmesso al Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 26

1.) Tutte le eventuali controversie sociali fra gli associati, tra i membri

del Consiglio Direttivo, e fra gli associati e l'Associazione ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri da nominarsi dall'Assemblea quando ve ne sia la necessità.

2.) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

3.) Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente.

4.) Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile:

a) delibera sulle controversie fra gli associati e fra questi e il Consiglio Direttivo e fra singoli componenti del Consiglio;

b) esercita il controllo di legittimità circa l'osservanza del presente Statuto.

5.) Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale.

6.) Le decisioni del Collegio sono comunicate agli interessati a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri.

PATRIMONIO

Art. 27

1.) Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili che divengono e diverranno proprietà dell'Associazione, e da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze dei rendiconti economico finanziari.

2.) Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a.) quote degli associati da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione e annualmente nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) contributi per partecipazione ed adesione ad iniziative conformi alle finalità istituzionali dell'Associazione;

c) eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del rendiconto economico finanziario;

d) contributi e versamenti volontari degli associati;

e) proventi derivanti dall'eventuale attività e/o gestione sociale;

f) erogazioni liberali degli associati e di terzi, donazioni, eredità e lasciti testamentari;

g) contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di enti locali, di enti, istituzioni, soggetti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

h) contributi dell'Unione Europea, di organi internazionali e di enti e istituzioni estere;

i) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

l) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

m) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

Art. 28

1.) E' fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in forme indirette, di utili, avanzi di gestione, proventi delle attività nonché fondi, riserve o

capitale durante la vita dell'Associazione.

2.) Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

3.) Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, non ha diritto sul patrimonio sociale e non può ripetere i versamenti effettuati.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 29

1.) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2.) Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo economico finanziario e il preventivo economico finanziario per il successivo esercizio, nonché la relazione sull'andamento dell'associazione e sul rendiconto.

3.) Il preventivo economico finanziario contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio successivo.

4.) Il rendiconto consuntivo economico finanziario e il rendiconto preventivo economico finanziario sono approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

5.) Il progetto del rendiconto consuntivo economico finanziario e quello del preventivo economico finanziario con la relazione sull'andamento dell'associazione e sul rendiconto sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della

seduta e possono essere consultati da ogni socio.

SCIOGLIMENTO

Art. 30

1.) L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

2.) In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea procede alla nomina di un liquidatore. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

RINVIO

Art. 31

1.) Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di associazioni e in particolare di associazioni di promozione sociale.

F.to Jacopo Quadri

Lorenzo Quadri

Dr. Claudia Consolandi

Copia conforme all'originale.

Milano, li 3 APRILE 2012

DR. CLAUDIA CONSOLANDI NOTAIO IN MILANO